

Cos'è il congedo parentale facoltativo?

10 Febbraio 2021



Alla fine del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, i genitori-lavoratori del neonato possono fruire di un ulteriore periodo di congedo.

Sei diventata mamma da poco tempo. Il periodo di riposo obbligatorio a casa sta per terminare e vuoi sapere se hai diritto a prendere un ulteriore periodo di congedo.

La [nascita di un figlio](#) rende necessario, per i genitori-lavoratori, trovare un nuovo equilibrio tra impegni professionali e vita familiare. Per consentire ai genitori di svolgere pienamente la funzione genitoriale sono previsti dei permessi retribuiti dal lavoro che prendono il nome di congedo parentale o maternità facoltativa. Ma cos'è il congedo parentale facoltativo? Si tratta di un periodo di astensione da lavoro, che può essere fruito in modo continuativo o frazionato, durante il quale il genitore ha diritto a ricevere una indennità economica a carico dell'Inps.

Indice

- [1 Cos'è il congedo parentale?](#)
- [2 Congedo parentale: a chi spetta?](#)
- [3 Congedo parentale facoltativo: quanto dura?](#)
- [4 Indennità per congedo parentale: a quanto ammonta?](#)
- [5 Congedo parentale: come richiederlo?](#)

Cos'è il congedo parentale?

I lavoratori subordinati che diventano genitori hanno diritto a due distinti periodi di assenza:

- congedo obbligatorio di maternità o maternità obbligatoria;
- congedo parentale o maternità facoltativa.

La maternità obbligatoria è un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto per la lavoratrice incinta che può essere fruito:

- a partire da 2 mesi prima del parto e sino a 3 mesi dopo la nascita;
- a partire da 1 mese prima del parto e sino a 4 mesi dopo la nascita;
- 5 mesi dopo la nascita.

La regola generale è il 3+2 e le due varianti (1+4 oppure 5) sono possibili solo se:

- le condizioni di salute della donna lo consentono;
- il medico attesta l'assenza di controindicazioni.

Una volta terminata la maternità obbligatoria i genitori possono fruire della maternità facoltativa.

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro che i genitori possono utilizzare nei primi anni di vita del neonato per assisterlo e svolgere pienamente la funzione genitoriale.

Congedo parentale: a chi spetta?

Il congedo parentale è rivolto a lavoratrici e lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Il diritto a fruire del congedo è strettamente legato alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, sia all'inizio che durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno.

Durante la fruizione del congedo parentale, il lavoratore percepisce un'indennità dall'Inps che va a sostituire parzialmente la retribuzione persa a causa dell'assenza dal lavoro.

L'indennità per congedo parentale non spetta a:

- genitori disoccupati o sospesi;
- genitori lavoratori domestici;
- genitori lavoratori a domicilio.

Congedo parentale facoltativo: quanto dura?

I due genitori hanno diritto, complessivamente, ad un periodo di congedo parentale massimo pari a 10 mesi da utilizzare sino al compimento dei dodici anni di età da parte del bambino. In caso di affidamento o adozione, i dodici anni decorrono dalla data di ingresso in famiglia del minore.

Il diritto all'indennità per congedo parentale, però, spetta solo fino al sesto anno di età del bimbo oppure dal sesto fino all'ottavo se il reddito individuale del richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni.

Indennità per congedo parentale: a quanto ammonta?

L'indennità erogata dall'Inps al lavoratore che fruisce del congedo parentale è pari al 30% della retribuzione media percepita dal lavoratore nel periodo di paga precedente la fruizione del permesso.

Come abbiamo detto, tuttavia, dopo l'ottavo anno di età del bambino (o di ingresso nella famiglia in caso di adozione/affidamento), non spetta alcuna tutela economica.

Ne consegue che il lavoratore potrà assentarsi dal lavoro ma senza essere retribuito.

L'indennità per maternità facoltativa viene anticipata dal datore di lavoro ed erogata al dipendente in busta paga, insieme allo stipendio mensile. Successivamente, il datore di lavoro porta a compensazione le somme anticipate con i contributi previdenziali dovuti all'Inps.

Congedo parentale: come richiederlo?

La domanda di erogazione dell'indennità per congedo parentale deve essere presentata all'Inps con le seguenti modalità:

- in via telematica, accedendo alla relativa sezione presente nel sito www.inps.it. Per accedere occorre inserire il proprio Pin dispositivo Inps;
- telefonicamente, chiamando il contact center Inps al numero 803 164 da rete fissa oppure 06 164 164 da rete mobile;
- tramite gli enti di patronato.

Occorre tenere a mente che il diritto a tale emolumento può essere perso se non si richiede nei tempi previsti dalla legge. Infatti, il diritto al pagamento dell'indennità si prescrive nel termine di un anno che decorre dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile.

(da www.laleggepertutti.it)